



del 17 Marzo 2015

News per i Clienti dello studio

Ai gentili clienti
Loro sedi

Tutto pronto per la fruizione del credito d'imposta a sostegno del sistema musicale italiano

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, al fine di agevolare **il rilancio del sistema musicale italiano**, il legislatore ha introdotto **un credito d'imposta**, nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, **per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 a favore:** *i)* delle **imprese produttrici di fonogrammi** di cui all' art. 78 della L. n. 633/1941 e di videogrammi musicali; *ii)* delle **imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo**, esistenti almeno dal 1° gennaio 2012. Con il recente DM 2.12.2014 (pubblicato in G.U. 3.2.2015 n. 27 ed in vigore dal 18.02.2015) sono state definite le disposizioni applicative del credito d'imposta in argomento. Ai fini della determinazione del credito d'imposta, **sono considerate eleggibili le seguenti spese:** *i)* i **compensi afferenti allo sviluppo dell'opera**, ovvero quelli **spettanti agli artisti-interpreti** o esecutori, al **produttore artistico, all'ingegnere del suono e ai tecnici** utilizzati dall'impresa per la sua realizzazione, nonché spese per la **formazione e l'apprendistato effettuate nelle varie fasi dello sviluppo dell'opera**; *ii)* le spese relative all'**utilizzo e nolo di studi di registrazione, noleggio e trasporto di materiali e strumenti**; *iii)* le **spese di post-produzione**, ovvero **montaggio, missaggio, masterizzazione, digitalizzazione e codifica dell'opera**, nonché **spese di progettazione e realizzazione grafica**; *iv)* le spese di **promozione e pubblicità dell'opera**. L'effettività del sostenimento delle spese **deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del Collegio sindacale**, ovvero da **un revisore legale** iscritto nel registro dei revisori legali o da un **professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti** e degli esperti contabili. Con riferimento alla procedura per il riconoscimento dell'agevolazione, **le imprese devono presentare, dal 1° gennaio al 28 febbraio dell'anno**

successivo a quello di commercializzazione dell'opera, apposita istanza al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Premessa

Al fine di agevolare **il rilancio del sistema musicale italiano**, il legislatore ha previsto **un credito d'imposta**, nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, **a favore:**

- delle **imprese produttrici di fonogrammi** di cui all' art. 78 della L. n. 633/1941 e di videogrammi musicali;
- delle **imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo**, esistenti almeno dal 1° gennaio 2012.

Osserva

L'agevolazione e' **riconosciuta per i costi sostenuti dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 (ovvero 2014, 2015 e 2016)**, ed è concessa a **ciascuna impresa nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 (de minimis), ovvero fino all'importo massimo di 200mila euro nei tre anni d'imposta.**

Con il recente decreto ministeriale del 2 dicembre 2014 – pubblicato in gazzetta ufficiale lo scorso 03.02.2015 ed in vigore dal 18.03.2015 - **sono state fornite le disposizioni applicative del credito d'imposta di cui trattasi, con riferimento:**

- alle **tipologie delle spese eleggibili**, alle **soglie massime di spesa eleggibile** per singola registrazione fonografica o videografica, nonché ai **criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute;**
- alle **procedure per l'ammissione delle spese al credito d'imposta**, e per il suo riconoscimento e utilizzo;
- alle **procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta medesimo;**
- alle **modalità per garantire il rispetto del limite massimo di spesa.**

A chi spetta il credito d'imposta?

Il credito d'imposta in esame **spetta ai seguenti soggetti:**

- **imprese di produzione di fonogrammi**, di cui all'art. 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e videogrammi musicali;

Osserva

Ai sensi della suddetta disposizione, **è produttore di fonogrammi** la **persona fisica o giuridica** che assume **l'iniziativa e la responsabilità della prima fissazione** dei suoni provenienti da una interpretazione o **esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni**.

→ imprese di **produzione e organizzazione di spettacoli musicali dal vivo**, esistenti almeno **dal 1° gennaio 2012**;

Più nello specifico, **possono beneficiare del credito d'imposta in esame** le imprese, già costituite alla data del 1° gennaio 2012, **se nell'oggetto sociale e' prevista come attività prevalente**:

→ la **produzione di fonogrammi**;

→ la **produzione di videogrammi musicali**;

→ la **produzione e organizzazione di spettacoli musicali dal vivo**.

Sono escluse, invece, dall'agevolazione in argomento, **le imprese controllate da parte di un editore di servizi media audiovisivi**.

Osserva

Per "*controllo dell'impresa da parte di un editore di servizi media audiovisivi*" si intende:

→ il **rapporto, diretto o indiretto di direzione e coordinamento** ai sensi dell'art. 2497 del codice civile, ovvero;

→ di **controllo o collegamento** ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;

→ di **maggioritaria partecipazione nell'impresa potenzialmente beneficiaria** del credito d'imposta di cui al presente decreto, da parte di un soggetto cui **e' riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione**.

Misura del credito d'imposta e costi ammissibili all'agevolazione

Ai predetti soggetti è riconosciuto **un credito d'imposta nella misura del trenta per cento (30%)** dei costi sostenuti per lo svolgimento di **attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione** di registrazioni fonografiche o videografiche musicali **che siano opere prime o seconde** – escluse, quindi, le demo autoprodotte, i singoli, gli E.P. - **di nuovi talenti, di compositori, di artisti interpreti o esecutori, di gruppi di artisti, commercializzate in un numero di copie non inferiore a mille**.

Per poter beneficiare dell'agevolazione in esame è necessario che, alla data di entrata in vigore del decreto attuativo (avvenuta in data 18.02.2015), **i predetti artisti abbiano già**

pubblicato e messo in commercio in Italia o all'estero, al proprio nome anagrafico o eventualmente artistico, **non più di un'opera**.

Osserva

Il decreto in commento specifica che per "opera" **si intendono registrazioni fonografiche o videografiche musicali** composte da un insieme di **almeno otto brani non già pubblicati diversi tra loro**, ovvero **da uno o più brani non già pubblicati di durata complessiva non inferiore a 35 minuti**. Sono ammessi brani **già pubblicati rielaborati** ("cover") in una misura **non superiore al 20% del numero complessivo dei brani o del minutaggio complessivo dell'opera**. Sono considerate opere anche **le raccolte di brani non già pubblicati di più artisti che non costituiscano un gruppo**.

Ai fini della determinazione del credito d'imposta in esame **rilevano le seguenti tipologie di spese, ove effettivamente sostenute**.

Spese agevolabili (o eleggibili) ai fini del credito d'imposta di cui trattasi

Compensi afferenti allo sviluppo dell'opera, ovvero quelli spettanti agli **artisti-interpreti o esecutori**, al **produttore artistico**, all'**ingegnere del suono** e ai **tecnici utilizzati dall'impresa per la sua realizzazione**, nonché spese per la formazione e l'apprendistato effettuate nelle varie fasi di detto sviluppo.

Spese **relative all'utilizzo e nolo di studi di registrazione**, noleggio e trasporto di materiali e strumenti.

Spese di **post-produzione**, ovvero montaggio, **missaggio, masterizzazione, digitalizzazione** e codifica dell'opera, nonché spese di progettazione e realizzazione grafica.

Spese di **promozione e pubblicità dell'opera**.

Osserva

L'importo totale delle spese eleggibili è, in ogni caso, **limitato alla somma di 100.000 euro per ciascuna opera**, la quale, **di conseguenza, potrà beneficiare di un credito d'imposta massimo pari a 30.000 euro (100.000*30%)**.

In caso di produzione associata, il credito d'imposta è riconosciuto a ciascuna delle imprese partecipanti, **in proporzione alla quota di spese eleggibili direttamente sostenute**.

Ai fini del riconoscimento del beneficio del credito d'imposta, è necessario che **l'effettività del sostenimento delle suddette spese** risulti da **apposita attestazione rilasciata da uno dei seguenti soggetti**:

→ **presidente del collegio sindacale** ovvero ;

- da un **revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali**, ovvero;
- da un **professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili**, ovvero;
- da un **professionista iscritto nell'albo dei periti commerciali**;
- da un **professionista iscritto nell'albo dei consulenti del lavoro**;
- dal **responsabile del centro di assistenza fiscale**.

La procedura di accesso e riconoscimento del credito

Il decreto attuativo precisa che, **dal 1° gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di commercializzazione dell'opera** (intesa come data di prima messa in commercio del relativo supporto fisico), le **imprese interessate sono tenute a presentare**, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, **apposita istanza** per il riconoscimento del credito in esame, **le cui modalità di invio dovranno essere definite entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto in commento**, ovvero **entro il prossimo 19.05.2015** (posto che il decreto attuativo è entrato in vigore in data 18.02.2015).

L'istanza di accesso e riconoscimento del credito - che dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa - **dovrà specificare**, per ogni singola opera, **le seguenti informazioni**.

Informazioni da indicare nell'istanza di accesso al credito d'imposta

La data di commercializzazione (data di prima messa in commercio del relativo supporto fisico)

Il costo complessivo della realizzazione e l'ammontare totale delle spese eleggibili

L'attestazione di effettività delle spese sostenute

Il credito d'imposta spettante

Contestualmente all'invio della predetta istanza, **le imprese interessate saranno tenute a presentare al Ministero:**

- **la dichiarazione**, sostitutiva di atto di notorietà, **relativa ad altri aiuti «de minimis»** eventualmente **fruits durante l'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti**;
- **la dichiarazione di non essere controllate**, direttamente o indirettamente, **da parte di un editore di servizi media audiovisivi**;
- **la dichiarazione che**, alla data di entrata in vigore del decreto attuativo (18.02.2015), **i compositori, gli artisti interpreti o esecutori**, ovvero il gruppo di artisti, partecipanti all'opera, **non abbiano già pubblicato e messo in commercio in Italia o all'estero**, al proprio nome anagrafico o eventualmente artistico, **più di un'opera**;

→ nel caso in cui l'opera sia da riferire ad un gruppo di artisti, **la dichiarazione che**, nella medesima annualità, **non oltre la metà dei suoi componenti abbia già usufruito del credito d'imposta concesso per una diversa opera.**

Osserva

Ad ogni modo, **oltre alla predetta documentazione, deve essere allegata all'istanza in esame**, a pena di inammissibilità del riconoscimento del beneficio:

- **label copy in forma elettronica o cartacea con le informazioni richieste da SIAE** (c.d. DRM2)
- **riconoscimento elettronico o cartaceo inviato da SIAE con numero di conferma** (c.d. DRM4)

Entro sessanta giorni **dal termine di presentazione delle istanze** (29 aprile di ogni anno), il **Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo** – verificati i requisiti soggettivi ed oggettivi e formali, nonché nei limiti delle risorse disponibili (4,5 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta agevolato) - **comunica all'impresa richiedente:**

- il **riconoscimento del credito**, con indicazione dell'importo effettivamente spettante ovvero;
- il **diniego dell'agevolazione.**

Osserva

Nel caso in cui **l'ammontare dei crediti d'imposta complessivamente spettanti** alle imprese per un determinato anno **risulti superiore alle somme stanziare** (4,5 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta), il credito d'imposta da riconoscere a ciascuna impresa **dovrà essere ridotto proporzionalmente**, in base al rapporto tra:

- **l'ammontare dei fondi stanziati;**
- **l'importo complessivo del credito spettante.**

Diversamente, invece, **nel caso in cui**, per un certo periodo d'imposta, i **crediti concessi risultino complessivamente inferiori alle risorse stanziare**, **i fondi residui saranno resi disponibili per i crediti da concedere per l'anno successivo.**

Modalità di utilizzo del credito d'imposta

Per espressa previsione normativa, il credito d'imposta in commento:

- **non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP;**
- **non rileva ai fini del rapporto** di cui agli artt. 61 del TUIR, **riguardante la deducibilità degli interessi passivi dei soggetti IRPEF**, e art 109, comma 5, del TUIR, concernente il **rapporto di deducibilità di alcune spese ed altri componenti negativi;**

→ **è utilizzabile esclusivamente in compensazione**, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, tramite modello F24.

Osserva

Vale la pena precisare che, in linea generale, **possono essere compensate, con il modello F24, le imposte sui redditi e relative addizionali, le ritenute fiscali, l'IVA, le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'IVA**, i contributi previdenziali ed assistenziali, l'INAIL, oltre ad altre imposte già indicate nel citato art. 17.

Nel decreto in commento viene, inoltre, anticipato che:

- il modello F24 **deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici** offerti dalla medesima Agenzia, **pena il rifiuto dell'operazione di versamento**;
- **l'ammontare del credito d'imposta** utilizzato in compensazione **non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo**, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

Osserva

Ai fini del controllo di cui al periodo precedente, il **Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo trasmette all'Agenzia delle Entrate**, con modalità telematiche:

- l'elenco delle **imprese ammesse a fruire dell'agevolazione**;
- **l'importo del credito concesso**;
- le **eventuali variazioni e revoche del beneficio**.

Cause di decadenza o revoca del credito d'imposta

Il credito d'imposta decade qualora, a seguito di controlli, **le spese non vengano riconosciute eleggibili**, ovvero quando **non vengano soddisfatti i requisiti previsti dal decreto in argomento** (es. manca l'attestazione di effettivo sostenimento della spesa del professionista), **ed e' revocato in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese nel contesto dell'istanza di riconoscimento**, fatta salva ogni altra conseguenza di legge, civile e penale.

In caso di decadenza o revoca di ammissione al beneficio, il ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, avvalendosi del supporto dell'Agenzia delle Entrate, provvederà al **recupero del credito d'imposta eventualmente già fruito, maggiorato di interessi e sanzioni**.

Osserva

Per agevolare eventuali indebite fruizioni del beneficio, è previsto, infatti, che **la medesima**

agenzia delle entrate comunica telematicamente, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

→ **l'eventuale indebita fruizione**, totale o parziale, del credito d'imposta **accertata nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo**.

→ entro il mese di marzo di ciascun anno, **l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta nell'anno solare precedente, con i relativi importi**.

Cordiali saluti.

Marco Perciballi